

cato che sostener non ne potesse dinanzi quel magistrato la difesa.

Ben difficile però io credo che colui il quale abbia una causa dinanzi ad un tribunale di prima cognizione o ad un magistrato d'appello pensi nella scelta dell'avvocato al caso in cui la causa debba portarsi innanzi alla Corte di cassazione, ossia, trattandosi di una questione di puro diritto, preveda un'ingiusta sentenza la cui annullazione debba venire da quel magistrato pronunziata, e che perciò si astenga dal fare scelta d'un giovane avvocato in cui avrebbe riposta la sua confidenza, sol perchè questi, terminata la lite, pria che possa nanti la Corte di cassazione avvocare, non sia in grado di assumere innanzi questo magistrato le difese.

Che se anche ciò talvolta accadesse, non perciò io crederei potersi ammettere indistintamente tutti gli avvocati a patrocinare le cause delle quali si parla, quando possenti ragioni persuadono il contrario.

Nè di maggior peso sarebbe quella ragione desunta, dacchè ove si astringano ad aspettare lo spazio di dieci anni gli avvocati per poter patrocinare innanzi alla Corte di cassazione, spesso non sieno più in tempo di approfittare di tal beneficio, d'imatura morte colpiti, oppure da tale ritardo svogliati ad applicarsi con assiduità e zelo agli studi del diritto.

Quando pur sia vero accada talvolta che da immatura morte colpiti goder non possano alcuni del beneficio dalla legge accordato, non perciò a coloro che non abbiano ancora il corredo di sufficiente scienza attribuir quello dovressi.

Il dover poi aspettare il tempo voluto dalla legge onde patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, lungi di allontanare i giovani avvocati dagli studi del diritto, darà loro maggiore agio e sarà di possente incentivo onde applicarvi, e giungere col tempo a quella meta alla quale sieno le loro mire rivolte.

In quanto finalmente all'osservazione pur fattasi, che sieno nominati ad impieghi giudiziari giovani avvocati ben molto prima del tempo che si vorrebbe stabilire pel patrocinio delle cause innanzi alla Corte di cassazione, mi sia permesso l'osservare che dall'un caso non puossi all'altro argomentare.

Ammissa diffatti tale osservazione, agevole si è il rispondere, essere cosa meno difficile od il decidere cause di minor rilievo, come quelle che dai giudici di mandamento vengono definite, od assumere le funzioni di sostituto avvocato fiscale sotto la direzione di un capo di maggiori lumi ed esperienza fornito, ovvero in fine anche esercire le incombenze di giudici presso tribunali collegiali, nei quali di non poco giovamento spesso sono gli argomenti, le opinioni emesse dagli altri magistrati che seggono nello stesso tribunale, di quello che il sia assumere sovra di sè il difficile incarico di patrocinare innanzi il magistrato di cassazione.

Per tutte quindi le addotte ragioni, mi oppongo a nome della Commissione all'emendamento dell'onorevole mio amico Sineo.

MIGLIETTI. Io ho chiesto la parola unicamente per invitare la Camera a por mente che l'argomento che si addusse da molti tra gli onorevoli preopinanti delle difficoltà e dell'importanza delle cause che si trattano innanzi al magistrato di cassazione parte da un'erronea opinione, le cause che si trattano dinanzi a tal magistrato sono quelle medesime che vengono avanti al magistrato d'appello. Un avvocato qualunque, siasi nell'introdurre una causa dinanzi al magistrato di cassazione od altro, non deve por mente se non a questo: che la causa sia giusta ed ammissibile, nel modo stesso che ei lo farebbe trattandosi di un altro tribunale, che se egli la

medita talvolta qualche ora di più quando si tratta d'introdurla in Cassazione; ciò accade perchè, ove la domanda si riconosca ingiusta, il litigante vien condannato ad una multa, il che non avviene nel trattare le cause dinanzi il magistrato d'appello. Del resto, io dirò sempre che è assai più facile il trattare le cause dinanzi il magistrato di cassazione, di quello che lo sia il trattarle dinanzi al tribunale di prima cognizione, perchè ove s'incontra una difficoltà maggiore nel trattare una causa si è nell'istrurla. Quando essa si porta innanzi al magistrato di cassazione è già istrutta, ed i lavori che occorrono allora possono egualmente farsi dai giovani avvocati, i quali anzi, a mio avviso, debbono riputarsi più idonei a questo, avendo essi più recentemente atteso agli studi teorici.

AIRENTI. Io chiesi la parola, non tanto per sostenere che una ragione intrinseca qualsiasi esiga di prescrivere un numero piuttosto di dieci che di otto, sei o meno anni d'esercizio di patrocinio, onde poter usare di questo diritto innanzi al tribunale di cassazione, quanto per sottoporre alla Camera uno dei principali motivi per cui credette la Commissione nel dover su questo particolare non discostarsi dall'idea del Ministero.

La Commissione, nell'accingersi all'esame di questo progetto di legge, ha dovuto naturalmente far precedere ad ogni sua indagine un'esatta ricerca circa lo spirito che aveva guidato il legislatore nello emanare l'editto organico, col quale veniva presso di noi creato un magistrato di cassazione. Ora, in ciò fare, la Commissione ha dovuto osservare che in quell'editto si erano fra le altre cose considerate le condizioni personali, ravvisate indispensabili, sia per sedere in quel magistrato in qualità di presidente o consigliere, sia per sostenere presso il medesimo le parti del Pubblico Ministero, sia per essere ammesso ad esercitarvi le funzioni di avvocato.

Essa ha osservato diffatti che all'articolo 26 di quell'editto si prescriveva che, onde taluno potesse coprire le cariche di presidente, avvocato generale o consigliere presso il magistrato di cassazione, sarebbe necessario l'esercizio, o di funzioni giuridiche, oppure del patrocinio nanti l'uno de' magistrati d'appello del regno per uno spazio di tempo non minore di dieci anni; che per coprire la carica di sostituto dell'avvocato generale presso il magistrato stesso sarebbe indispensabile l'esercizio dell'una o dell'altra delle funzioni stesse per uno spazio di tempo non minore di sei anni; e all'articolo 27, da ultimo, si soggiungeva che, per essere ammesso ad esercitare il patrocinio nanti il medesimo magistrato, si sarebbe richiesto un esercizio di tali funzioni presso gli altri magistrati d'un decennio almeno.

Ora, dal raffronto di queste diverse disposizioni era ovvio il dedarne che, quanto riguardava l'età e le condizioni personali, sia de' giudici come del Pubblico Ministero e degli avvocati di Cassazione, comprendeva un sistema solo e complesso al quale non poteva toccarsi senza alterare l'intero sistema della legge. Vedendosi quindi dalla Commissione che lo stesso numero d'anni richiesto per esercitare il patrocinio nanti la Cassazione era pur quello che si richiedeva per coprire la carica di presidente, di consigliere e di avvocato generale, essa non trovò nulla di conveniente in che i patrocinanti fossero in tal parte per l'importanza del loro ministero pareggiati ai giudici, e credette per conservare l'unità di concetto, e non toccare in un provvedimento provvisorio alla economia fondamentale della legge, di dover ritenere in tale parte perfettamente quanto l'editto organico aveva stabilito e il progetto ministeriale proposto. Vede quindi la Camera,